

# srm materiali

*materiali di lavoro e rassegna stampa  
sull'immigrazione*

2010

febbraio

## **Assegno per il nucleo familiare con almeno 3 figli minori esteso anche ai rifugiati e ai titolari di protezione sussidiaria**

- Introduzione
- Testo della circolare 9 del 22 gennaio 2010 dell'INPS

**“Inform. Legge”  
n. 158**

---

a cura del:

**SERVIZIO  
RIFUGIATI E  
MIGRANTI**

***Federazione  
Chiese Evangeliche  
in Italia***

**Direttore - Franca Di Lecce  
Operatrici - Federica Brizi  
Dafne Marzoli  
Silvia Zerbinati**

Via Firenze 38, 00184 Roma  
Tel. 06 48905101  
Fax 06 48916959  
E-mail: [srm@fcei.it](mailto:srm@fcei.it)

Roma, 15 febbraio 2010

In base all'articolo 27 del Decreto legislativo n. 251/07, emanato in attuazione della Direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta (*vedi SRMInformLegge n. 115*), i cittadini stranieri **titolari dello status di rifugiato politico e/o di protezione sussidiaria** sono **equiparati ai cittadini italiani** e quindi viene loro riconosciuto il **medesimo trattamento in materia di assistenza sociale e sanitaria**.

Di conseguenza, dopo aver acquisito il parere della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche della Famiglia, del Ministero del Lavoro e del Ministero dell'Interno, l'**INPS** ha emanato la **circolare n. 9 del 22 gennaio 2010** con la quale rende noto che anche i cittadini stranieri titolari dello status di rifugiato politico e/o di protezione sussidiaria hanno **diritto all'assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori** che viene concesso dai Comuni.

Pertanto, i Comuni possono riconoscere l'assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori anche ai cittadini stranieri titolari dello status di rifugiato politico e/o di protezione sussidiaria e considerare superata l'interpretazione della circolare n. 62 del 6 aprile 2004 che, invece, non riteneva applicabile questa possibilità.

Per qualsiasi altra informazione siamo a vostra disposizione presso il nostro ufficio al numero 06.48905101 o all'indirizzo mail [srm@fcei.it](mailto:srm@fcei.it)

*Servizio Rifugiati e Migranti*  
Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia

## TESTO DELLA CIRCOLARE INPS N° 9 DEL 22 GENNAIO 2010

Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito

Roma, 22/01/2010

Circolare n. 9

*Ai Dirigenti centrali e periferici*

*Ai Direttori delle Agenzie*

*Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali*

*Al Coordinatore generale Medico legale e Dirigenti Medici*

*e, per conoscenza,*

*Al Commissario Straordinario*

*Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza*

*Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci*

*Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo*

*Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse*

*Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento*

*e la riscossione dei contributi agricoli unificati*

*Ai Presidenti dei Comitati regionali*

*Ai Presidenti dei Comitati provinciali*

**OGGETTO: Titolari dello status di rifugiati politici e di protezione sussidiaria. Assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori concesso dai Comuni.**

***SOMMARIO: Riconoscimento dell'assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori concesso dai Comuni ai cittadini stranieri titolari dello status di rifugiati politici e di protezione sussidiaria.***

Sono stati formulati quesiti in merito alla possibilità del cittadino straniero titolare dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria di richiedere l'assegno per il nucleo familiare concesso dai Comuni sulla base dell'art. 27 del Decreto legislativo n. 251/07, emanato in attuazione della Direttiva 2004/83/CE, che prevede per i titolari di tali status il medesimo trattamento riconosciuto al cittadino italiano in materia di assistenza sociale e sanitaria.

Giova premettere che l'Istituto, prima dell'emanazione del Decreto legislativo citato, con circolare n. 62/04, ha ritenuto che non fosse possibile corrispondere ai cittadini stranieri rifugiati politici la prestazione in oggetto, poiché questa non rientra nelle "assicurazioni sociali" per le quali, ai sensi

dell'art. 24 lett. b) della Convenzione sullo status di rifugiati, gli Stati contraenti devono concedere ai rifugiati politici il medesimo trattamento attribuito ai propri cittadini.

Si ricorda, infatti, che la normativa di riferimento adotta un criterio restrittivo per individuare i beneficiari dell'assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori concesso dai Comuni, prevedendo espressamente tra i destinatari solo i cittadini italiani o comunitari residenti nel territorio dello Stato (artt. 65 legge 448/98 e 16, comma 2, D.M. n. 452/00).

Successivamente è intervenuto l'art. 27 citato, che prevede che "I titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria hanno diritto al medesimo trattamento riconosciuto al cittadino italiano in materia di assistenza sociale e sanitaria".

A seguito della differente formulazione della norma rispetto alla Convenzione, l'Istituto, previa acquisizione del parere della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche della Famiglia, del Ministero del Lavoro e del Ministero dell'Interno, comunica che è possibile fornire un'interpretazione estensiva dell'art. 27 del Decreto legislativo n. 251/07, tale da ricomprendere la prestazione in esame a favore dei cittadini stranieri titolari dello status di rifugiati politici e di protezione sussidiaria.

Pertanto, i Comuni possono riconoscere l'assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori ai cittadini stranieri titolari dello status di rifugiati politici e di protezione sussidiaria, considerandosi superata sul punto la circolare n. 62 del 6 aprile 2004.

*Il Direttore Generale*

*Nori*

## Siti utili sui temi di asilo e immigrazione

- ARCI (Associazione di promozione sociale): <http://www.arci.it>
- ASGI (Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione): <http://www.asgi.it>
- Briguglio Sergio: <http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo>
- Caritas Diocesana di Roma: <http://www.caritasroma.it/immigrazione>
- Cestim (Documentazione dei fenomeni migratori): <http://www.cestim.it>
- CIR (Consiglio Italiano per i Rifugiati): <http://www.cir-onlus.org>
- CDS (Associazione Casa dei Diritti Sociali - Focus): <http://www.dirittisociali.org>
- ECRE (European Consultation on Refugees and Exiles): <http://www.ecre.org>
- GOVERNO: <http://www.governo.it>
- ICS (Consorzio Italiano di Solidarietà): <http://www.icsitalia.org>
- JRS Italia (Jesuit Refugee Service): <http://www.centroastalli.it>
- Medici Senza Frontiere: <http://www.msf.it>
- PICUM (Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants): <http://www.picum.org>
- Save the Children: [http://www.savethechildren.it/minori/minori\\_home.htm](http://www.savethechildren.it/minori/minori_home.htm)
- UCODEP (sito sulla politica europea di immigrazione e asilo curato da Chiara Favilli): [http://www.ucodep.org/banca\\_dati/argomenti.asp](http://www.ucodep.org/banca_dati/argomenti.asp)
- UNHCR (Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati): <http://www.unhcr.it>
- UNIONE EUROPEA: <http://europa.eu.int>

### SRM Materiali - Inform. Legge

#### Informazione ai sensi del Dlgs. 196/03

Il vostro indirizzo e-mail viene utilizzato esclusivamente per ricevere le nostre news. Esso non sarà comunicato o diffuso a terzi e non ne sarà fatto alcun uso diverso. Qualora desideriate essere eliminati dalla nostra lista, seguite le istruzioni sotto riportate e provvederemo alla cancellazione, diversamente ci legittimerete a proseguire nel servizio.

#### Cancellazione

Chi non fosse interessato a continuare a ricevere le nostre informazioni, può comunicarlo via e-mail a [srm@fcei.it](mailto:srm@fcei.it).

#### Per contattarci

Servizio Rifugiati e Migranti  
Via Firenze 38 - 00184 Roma  
telefono: +39.06.48905101 - fax: +39.06.48916959  
e-mail: [srm@fcei.it](mailto:srm@fcei.it) [www.fcei.it](http://www.fcei.it)